



NOTAIO
SAVERIO CAMILLERI
Trapani
Valderice

STATUTO DELLA SOCIETA'

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una società cooperativa sociale denominata

"LIBERI D'INTRECCIARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Art. 2 - Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione tra le quali il Codice del Terzo Settore, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 - Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Marsala all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1.

3.3 Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

3.4 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

Art. 5 – Oggetto sociale

5.1 La Cooperativa, conformemente all'articolo 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge numero 381/1991.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

ALLEGATO "A"
al n.17.690 di Rep.
al n.10.334 di Racc.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 03 aprile 2001 numero 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

5.2 Considerato lo scopo mutualistico così come definito al comma precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a) della Legge numero 381/1991;

- lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto b) della Legge numero 381/1991 (dove per persone svantaggiate si intendono quelle indicate all'articolo 4 comma 1 della predetta Legge 381/1991).

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge numero 381/1991.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività annessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

A) La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

al) l'istituzione, promozione, organizzazione e gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di istruzione a favore di detenuti (minori e/o adulti) nella fase detentiva e post-detentiva e famiglie di detenuti, di minori in difficoltà, ai diversamente abili con handicap fisico e/o psichico, ragazze madri, extracomunitari, anziani, tossicomani, alcolizzati, nuclei familiari in stato di bisogno, portatori di devianze sociali e nuove forme emergenti di bisogni e povertà;

a2) prestare aiuto socio-assistenziale, appoggio educativo-formativo ed inserimento lavorativo con particolare riferimento a:

- minori a rischio di devianza provenienti dall'area penale;

- detenuti nella fase detentiva e post-detentiva e famiglie di detenuti;

- minori/adulti condannati/internati ammessi ad alcune misure alternative di detenzione;

- persone in esecuzione della pena che usufruiscono della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale;

- soggetti in via di dimissioni o neo dimessi dal carcere privi di alloggio e desiderosi di avviarsi, attraverso un apposito programma, verso una vita autonoma nella legalità;

- persone alle quali è concesso il beneficio di legge del permesso premio o sottoposti al regime della "semilibertà" in licenza;

- in genere tutte le persone che rischiano l'emarginazione sociale, offrendo opportunità di promozione e di crescita personale e professionale, che consenta loro di sperimentare una collocazione sociale diversa da quella che li ha condotti ad infrangere le leggi;

a3) collaborare con tutte le risorse presenti sul territorio italiano per potenziare la rete di servizi socio-assistenziali allo scopo di intervenire preventivamente in situazioni di esclusione sociale, attraverso l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale;

a4) l'organizzazione, la predisposizione e l'erogazione direttamente o in convenzione con enti pubblici o società private, di prestazioni socio-assistenziali in qualsiasi forma e genere verso tutti coloro che si trovano in particolari situazioni di disagio sociale, nei limiti previsti dalla legge vigente o che potrà essere emanata.

L'obiettivo è quello di soddisfare i bisogni dei cittadini "meno fortunati", nel rispetto della loro dignità e della loro privacy, attraverso un percorso di aiuto-sostegno finalizzato al reinserimento intrafamiliare e sociale dell'individuo;

a5) l'istituzione e/o la gestione di strutture residenziali quali gruppi appartamento, case protette, comunità alloggio, case famiglia, istituti di ricovero (convitto e semiconvitto), centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea, comunità terapeutiche assistite o protette, C.T.A., R.S.A., case albergo, case di riposo, servizi aperti, residenziali e domiciliari per anziani, asili infantili e asili nido, centri di accoglienza per immigrati, case di accoglienza (solo per gestanti e ragazze madri), centri sociali, centri diurni, consultori, dormitori, mense e lavanderie;

a6) la realizzazione e la gestione di comunità alloggio per minori ed interventi a vari livelli (locale, regionale, nazionale) per favorire la promozione dei diritti, la qualità, lo sviluppo e la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza;

a7) l'istituzione e/o la gestione di asili nido, scuole materne, attività parascolastiche e ludoteche; prestare assistenza ed orientamento ai bambini garantendone la cura, la salvaguardia, tenendo sempre presente gli aspetti educativi e pedagogici;

a8) l'attività di recupero dei minori e dei giovani a rischio di devianza o marginalità;

a9) l'istituzione, la gestione e la realizzazione di corsi di orientamento scolastico e professionale di qualificazione e di riqualificazione, nonché corsi di formazione e aggiornamento di personale educativo e non;

a10) la realizzazione di interventi a favore delle famiglie bisognose, delle famiglie dei detenuti, delle vittime del delitto, del detenuto nella fase post penitenziaria;

a11) l'organizzazione, la gestione e la promozione di servizi per il reinserimento post-penitenziario ed il recupero sociale di minori e adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o a pene alternative;

a12) la difesa dei diritti dei detenuti ed ex detenuti, denunciando situazioni di pregiudizio e diffidenza nei confronti degli stessi, sollecitando il legislatore ad una maggiore attenzione ai bisogni della popolazione "carceraria";

a13) l'offerta di consulenza socio-psico-pedagogica, di counseling, di consulenza legale gratuita nei confronti dei soggetti che vivono particolari situazioni di disagio e di difficoltà;

a14) il favorire incontri periodici dei volontari con gli agenti di polizia penitenziaria ed il personale civile per scambi di esperienze finalizzate alla conoscenza delle rispettive attività ed alla soluzione di problematiche di comune interesse;

a15) l'organizzazione, la gestione e la promozione di servizi di assistenza domiciliare;

a16) l'attivazione dei progetti finalizzati al sostegno e cura delle persone disagiate anche del governo della casa (igiene personale, compagnia, mobilitazione, ecc; pulizia dell'abitazione, lavaggio della biancheria, preparazione dei pasti, spesa, lavori di manutenzione ordinaria, ecc.); disbrigo pratiche e collegamento con altri servizi e gestione delle attività quotidiane all'interno ed all'esterno delle abitazioni;

a17) l'assistenza agli immigrati e agli emigrati secondo le disposizioni di legge in materia;

a18) lo svolgimento di attività formative e di promozione culturale nell'ambito del disagio dei detenuti ed ex detenuti, mediante conferenze, dibattiti, convegni studio, work-shop, attività teatrali, didattica, laboratori, ricerche di opinioni scientifiche e di indagine conoscitiva nel territorio;

a19) la realizzazione di tutti i servizi socio-assistenziali previsti dalla Legge numero 328/2000 e da tutte le leggi emanate ed emanande nella materia;

a20) la realizzazione di strutture sportive, palestre anche a scopo terapeutico, piscine, impianti per l'ippoterapia, campi sportivi, case soggiorno, campeggi, ostelli e ludoteche;

a21) la realizzazione di strutture sociali, di incontro, scolastiche, parascolastiche e servizi ausiliari di collegamento;

a22) la prestazione di servizi di trasporto e di servizio mensa;

a23) la gestione del servizio di ambulanze, di telesoccorso, di telefono amico;

a24) la gestione dei servizi per la promozione culturale e l'animazione del tempo libero degli anziani, disadattati, svantaggiati, emarginati, extracomunitari, immigrati, indigenti e marginali, quali centri di accoglienza e di incontro, circoli culturali e ricreativi;

a25) servizi di trasporto per minori, inabili ed anziani;

a26) editoria e stampa sulle attività relative ai citati punti in oggetto;

a27) Botteghe del Terzo Mondo per il commercio etico equo e solidale;

a28) l'istituzione e/o la gestione di siti internet, portali web a favore delle persone svantaggiate (es. assistenza a distanza).

B) Lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In particolare curerà:

b1) la gestione di forme di raccolta differenziata dei rifiuti solidi, liquidi e speciali con relativo trasporto alle discariche comprese le iniziative di raccolta permanente di abiti usati, accessori di abbigliamento e pellami; opere di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; pulizia delle spiagge, arenili e cimiteri; affissioni e dismissioni di impianti pubblicitari e di manifesti;

b2) l'assunzione di segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale e relativa manutenzione; la sorveglianza di locali pubblici e privati anche di interesse artistico, culturale, architettonico, ambientale e simili; la valorizzazione e gestione delle aree ad essi circostanti (giardini, parcheggi, aiuole) utilizzando quanto necessarie per l'espletamento di tale servizio;

b3) il servizio di guida delle comitive turistiche scolastiche in visite organizzate per la conoscenza e diffusione del patrimonio artistico ed ambientale e la gestione, commercializzazione e vendita di oggettistica, prodotti tipici e souvenirs;

b4) la promozione, la progettazione e la gestione, anche per contratto e/o convenzione con enti pubblici e privati, di servizi di prevenzione e manutenzione relativi alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale, boschivo, faunistico, zootecnico, idrografico, architettonico, ecologico e paesaggistico;

b5) la catalogazione ed archiviazione di testi elaborati, pubblicazioni scientifiche, produzioni cinematografiche ed artistiche, e similari;

b6) l'organizzazione di manifestazioni a sfondo storico, culturali, turistiche, sportive e musicali;

b7) la promozione di attività sportive ricreative, ricettive e turistiche anche attraverso la gestione di impianti polivalenti, di centri di agriturismo e alberghieri;

b8) la produzione, la commercializzazione e la gestione di punti vendita di prodotti gastronomici, ristorazione, pasticceria, bevande e prodotti ed alimenti tipici, naturali, biologici e fitoterapici;

b9) la gestione di vivai, la coltivazione e la vendita di piante, fiori, ecc. e di forniture per la realizzazione del verde;

b10) la gestione di centri di raccolta e di centri di custodia per animali;

b11) la gestione di botteghe indirizzate alla rivalutazione dell'artigianato locale e al restauro in genere.

La cooperativa, inoltre, si propone di operare per:

b12) la formazione, l'addestramento, la qualificazione, l'aggiornamento e l'intervento professionale tramite l'istituzione di appositi interventi e servizi;

b13) la consulenza psicologica, psicoterapica, medica e sociale svolta in maniera singola o interdisciplinare nei confronti di singoli, gruppi, istituzioni pubbliche e private;

b14) l'istituzione di corsi di formazione professionale, di studi e ricerche anche con partners locali, italiani ed europei;

b15) la formazione di gruppi di lavoro qualificato per sopperire a situazioni di emergenza nei settori tecnici, amministrativi e logistici, presso enti pubblici come ospedali e similari, amministrazioni regionali, provinciali e comunali; uffici catastali, erariali e tributi, uffici di igiene pubblica e tecnici, sovrintendenze ai beni culturali, artistici e storici, musei, chiese, e similari; la selezione di risorse umane indirizzate all'inserimento nel mondo del lavoro;

b16) l'organizzazione di campagne pubblicitarie commissionate da enti pubblici e privati, nonché l'organizzazione e gestione di convegni, congressi, manifestazioni, e similari;

b17) l'attività di censimento e di elaborazione statistica di dati di interesse pubblico e privato;

b18) la realizzazione e la gestione di scuole di ogni genere e grado ivi comprese scuole di formazione al volontariato e alle professionalità richieste dal Terzo settore;

b19) l'attuazione di modelli di formazione permanenti degli operatori coinvolti nei progetti;

b20) la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie didattiche e di animazione anche con strumenti informatici e multimediali nei confronti di soggetti svantaggiati o disadattati;

b21) l'attività di formazione e consulenza per la preparazione e formazione di docenti, animatori e volontari ivi compresi i c.d. "operatori di strada" per l'infanzia e l'adolescenza e altre professionalità in relazione ai soggetti svan-

taggiati in genere;

b22) l'attività di informazione e di sensibilizzazione della comunità locale verso i problemi del territorio e, in particolare dei soggetti bisognosi, svantaggiati, emarginati o candidati a processi di emarginazione;

b23) la cura, la stampa anche attraverso moderni sistemi tipografici e la commercializzazione di manifesti, locandine, stampati ed oggettistica pubblicitaria nonché la pubblicazione e la diffusione di studi e ricerche su temi e problematiche sociali, culturali, storiche e religiose.

La cooperativa non può svolgere attività diverse da quelle sopramenzionate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

La cooperativa per il raggiungimento degli obiettivi sociali potrà:

- stipulare convenzioni e/o assumere personale, ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali della società;
- compiere ogni azione mutualistica e scegliere tutte le attività sociali ed imprenditoriali utili al raggiungimento degli scopi suddetti;
- aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe e comunque accessorie all'esercizio sociale nei limiti imposti dalla legge, attraverso interessenze e partecipazione sotto qualsiasi forma;
- usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze comunitarie, statali, regionali, e di qualunque altro ente previste dalle leggi emanate ed emanande.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale, si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 6 - Numero e categorie di soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel

termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge numero 381/1991;
- soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

6.3 Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

6.4 In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

6.5 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

6.6 Relativamente alle attività di tipo "B":

- i soggetti svantaggiati devono rappresentare almeno il trenta per cento (30%) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere soci della cooperativa; la condizione di persona svantaggiata risulterà da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente che ne determina la durata;
- gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché il loro importo non superi determinati limiti e purché la finalità sia quella di creare occasioni di lavoro per i soggetti svantaggiati.

Art. 7 - Soci lavoratori

7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

7.2 Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 8 - Soci volontari

8.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

8.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

8.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

8.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

8.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 9 - Procedura di ammissione

9.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

- l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

9.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

9.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

9.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

9.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo

all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 10 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11 - Quote

11.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro.

11.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

11.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies codice civile, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Art. 12 - Cessione delle quote dei soci cooperatori

12.1 Le quote dei soci cooperatori non possano essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

12.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

12.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 13 - Vincoli sulle quote

13.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

13.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 14 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 15 – Recesso del socio

15.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo;

- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;

- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- ai soci cooperatori che cessino in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale.

15.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

15.3 Il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;

- per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 16 - Esclusione del socio

16.1 L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'articolo 6 della legge numero 142/2001 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;

- che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

16.2 Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

16.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

16.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

16.5 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 17 - Liquidazione della quota

17.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

17.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma codice civile.

17.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

17.4 Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies codice civile, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 18 - Morte del socio

18.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

18.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del Codice civile.

18.3 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

Art. 19 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

19.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota (o per il rimborso delle azioni).

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 20 - Patrimonio sociale

20.1 Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;

b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci defunti;

c) dall'eventuale fondo soprapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 11.3;

d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve di cui ai punti sub b), c) e d) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori nè durante la vita della società, nè all'atto dello scioglimento.

Art. 21 - Capitale sociale

21.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale compreso tra i valori minimo e massimo stabiliti dalla legge.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

21.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

21.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

21.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.

21.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perchè i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al Tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

21.6 Se per la perdita di cui al precedente punto 21.5, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

Art. 22 - Riserva legale, statutarie e volontarie

22.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

22.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 23 - Divieti

23.1 E' fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 24 - Esercizio sociale e bilancio

24.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

24.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

24.4 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.23, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 23.1.

24.5 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al trenta per cento (30%) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Art. 25 - Funzioni dell'Assemblea dei soci

25.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- e) approva i regolamenti;
- f) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Art. 26 - Diritto di voto

26.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

26.2 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

26.3 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

Art. 27 - Decisioni dei soci

27.1 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dal Presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o consegnato a mano degli stessi, fax, email, oppure tramite avviso da affiggere presso la sede sociale, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso

da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

27.2 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dall'amministratore più anziano.

In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

27.3 Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, inoltre, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore e che non sia amministratore, sindaco (o revisore), nè alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Le deleghe, di cui deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

27.4 L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato e sulla modifica

dell'oggetto sociale della società l'assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione almeno dei tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

27.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 28 - Amministrazione

28.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determinano di volta in volta il numero.

28.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 codice civile.

28.3 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. E' ammessa la rieleggibilità.

28.4 Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione.

Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2386, comma 5, del Codice civile.

Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

28.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

28.6 E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 29 - Decisioni del consiglio di amministrazione

29.1 Il consiglio di amministrazione si raduna nella sede sociale ovvero altrove purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o dall'organo di controllo se nominato.

29.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso, da spedirsi a mezzo raccomandata A/R o consegnato a mano degli stessi, fax, email, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno cinque giorni prima

dell'adunanza, a ciascun componente del consiglio e dell'organo di controllo, se nominato.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, con telex, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo almeno un giorno prima della riunione.

29.3 Si riterrà, comunque, validamente costituito il consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e siano presenti o informati della riunione tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominati; resta fermo il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti di cui non si ritenga sufficientemente informato.

29.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

29.5 Spetta al presidente del consiglio di amministrazione constatare la regolare costituzione dello stesso, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento della riunione, proclamare il risultato delle votazioni ed infine identificare i consiglieri favorevoli, astenuti e/o dissenzienti.

29.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

29.7 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Le votazioni sono sempre palesi.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

29.8 L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

29.9 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro soci degli amministratori.

Art. 30 - Competenza degli amministratori

30.1 L'organo amministrativo, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

30.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 codice civile a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 31 - Rappresentanza

31.1 La rappresentanza sociale e la firma sociale di fronte ai terzi spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione, o in caso di assenza o legittimo impedimento, al Vice Presidente.

31.2 La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati.

Art. 32 - Compensi degli amministratori

32.1 Ai componenti dell'organo amministrativo spetta un compenso determinato dall'assemblea e ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 33 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità

33.1 Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2476 codice civile ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art. 34 – Collegio sindacale

34.1 Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

34.2 Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

34.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

34.4 Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 35 - Disposizioni finali

35.1 La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

35.2 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

35.3 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

35.4 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal Codice civile in materia di cooperative si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

FIRMATO

Brucia Leonarda

Santo Caterina Maria

Trapani Ivana

Saverio Camilleri Notaio